



COMUNE di SAVONA

ORDINANZA SINDACALE

CORPO POLIZIA MUNICIPALE

N. ORDINANZA	DATA
13	26/03/2021

OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE IN MATERIA DI PREVENZIONE, CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID 19 - CESSAZIONE DALLE ORE 16.00 DELL'ATTIVITÀ DI ASPORTO DEI PUBBLICI ESERCIZI CON CODICE ATECO 56.3, FATTO SALVO LA CONSEGNA A DOMICILIO, E DEI CIRCOLI DALLE ORE 16.00 PER I GIORNI 27 E 28 MARZO 2021.

IL SINDACO

RICHIAMATO:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020;
- l'ordinanza Ministero della Salute in data 21 febbraio 2020, recante indicazioni urgenti necessarie a fare fronte all'emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- il Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Liguria tutte rispettivamente dal 4 aprile 2020 al 17 maggio 2020, con esplicito riguardo all'ordinanza n. 34/2020 del 17 maggio u.s. ove alle disposizioni finali fa salvi i poteri dei Sindaci di provvedere con proprie ordinanze, all'applicazione di misure più restrittive rispetto a quanto previsto con la predetta ordinanza regionale, in particolare in aree aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare

- adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro ;
- il Decreto del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 avente ad oggetto: “*Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”;
- la nota della Prefettura di Savona Ufficio territoriale del Governo del 26 marzo 2021 con la quale il signor Prefetto della Provincia richiamava l'attenzione dei Sindaci in merito alla necessità di adottare misure di sensibilizzazione della cittadinanza ed attività di presidio e controllo da parte della polizie locali, in concorso con le forze di polizia dello Stato;

RICHIAMATI, altresì, il D.P.C.M. del 10/04/2020 rivolto a dettare disposizioni attuative del D.L 25 marzo 2020, n. 19, nonché tutti i D.P.C.M. Che si sono susseguiti sino all'attuale D.P.C.M. del 2 marzo 2021 ;

CONSIDERATO, che l'obiettivo tracciato dal complesso quadro dispositivo sin qui riassunto, consiste nell'applicazione sistematica e continua delle norme di contenimento in parte della mobilità e del distanziamento sociale quale unica risorsa, allo stato, utile a limitare la diffusione dell'epidemia da Covid -19;

VALUTATE le situazioni di assembramento che si sono verificate nei precedenti fine settimana nei luoghi ove sono ubicati pubblici esercizi, ove si é registrato un alto numero di presenze nel secondo pomeriggio sino all'attuale termine di chiusura, stabilito dalle norme governative nelle ore 18:00, e talvolta con stazionamenti che si sono protratti anche oltre detto orario di chiusura;

DATO ATTO, che per quanto sopra al fine di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica in atto continua ad essere necessario assumere iniziative volte ad evitare la folta presenza di cittadini, che in alcune zone della città assumono comportamenti non conformi alle misure nazionali di contenimento del contagio da Covid -19, in particolare in luoghi ove si possono verificare considerevoli spostamenti e concentrazioni di persone provenienti da tutto il territorio comunale e non solo, in particolare in detta fascia pomeridiana dove più alta é la concentrazione di pubblici esercizi che per loro natura raccolgono un'elevata presenza di persone, in particolare giovani, che si raggruppano ed in detti contesti é più difficile garantire un capillare controllo sul distanziamento sociale sia da parte degli stessi esercenti sia dalle forze dell'ordine;

VALUTATO, altresì, e soprattutto, l'indice di contagio sulla Provincia di Savona trasmesso dalla Regione Liguria in data 26 marzo 2021 ed allegato alla presente;

CONSIDERATO, altresì, che i succitati Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Regione Liguria, si pongono tutti come obiettivo il distanziamento sociale e quello di evitare ogni forma di assembramento;

DATO ATTO, altresì, che al soddisfacimento del predetto obiettivo, sono chiamate a concorrervi anche le Amministrazioni Comunali attraverso la possibilità, quanto mai doverosa, di integrare, all'interno del perimetro stabilito dalla normative statali e regionali, la previsione di regole di comportamento locali alla luce di evidenti specifiche ragioni territoriali, e che provvedimenti più restrittivi a tutela della salute pubblica non appaiono incompatibili con provvedimenti regionali o governativi;

VALUTATO, ancora, che per soddisfare compiutamente l'obiettivo traguardato dal legislatore, cui per pacifica interpretazione sono chiamate a concorrere anche le Amministrazioni Comunali, è necessario mantenere un dispositivo attraverso la previsione di puntuali regole di comportamento, ragionate sulla realtà territoriale del Comune e le implicazioni, nel caso di specie, che le stesse possono avere sul contagio da Covid -19;

PRESO ATTO, in particolare del disposto di cui all'art. 3 comma 2 del Decreto Legge n. 19/2020, così come convertito dalla richiamata legge n. 35/2020, che disciplina il potere dei Sindaci in relazione al descritto obiettivo di contenimento dei comportamenti a rischio contagio tracciato dalle Autorità Sanitarie e dal Legislatore Nazionale, ritenendolo legittimo purché mantenuto nell'alveo delle competenze a questi assegnate ed esercitato in maniera conforme a non incidere sulle scelte di rilevanza strategica per l'economia nazionale;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Sez. V del TAR Campania n. 416, depositato il 18 marzo 2020, che ha riconosciuto la fondatezza delle ordinanze regionali in materia sanitaria che impongono ulteriori misure volte a contenere al minimo i rischi per la popolazione;

PRESO ATTO, altresì, dell'articolo 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 che vieta ai Sindaci di adottare ordinanze contingibili ed urgenti diretti a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, e demandando alle Regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario, la possibilità di introdurre misure ulteriormente restrittive tra quelle di cui all'articolo 1 comma 2° del predetto D.L. 19/2020 ;

VALUTATO che:

- le rigide regole comportamentali per i pubblici esercizi dettate dai dispositivi regionali e nazionali appaiono di non facile applicazione per aree residenziali caratterizzati da afflusso di numerose persone dovuto non solo alla presenza di edifici utilizzati ad uso abitativo, ma anche e soprattutto proprio in virtù della concomitante presenza di numerosi esercizi pubblici;
- la violazione dei predetti dettami normativi sul contenimento del Contagio da Covid-19 fuor d'ogni ragionevole dubbio comportano potenziali pericoli per la salute pubblica, di evidente competenza sindacale, oltre a ledere aspetti legati all'ordine ed alla sicurezza pubblica pur non di competenza del Comune;

VISTO:

- il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della Protezione Civile”;
- l'articolo 50 comma 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii;

RITENUTO, per quanto sopra, d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, di dover attuare ogni misura atte a fronteggiare il più possibile l'emergenza sanitaria in corso nel Comune di Savona, limitando l'esercizio delle attività che maggiormente comportano assembramenti di persone;

ORDINA

per i giorni 27 e 28 marzo 2021 la cessazione dalle ore 16.00 dell'attività di asporto dei pubblici esercizi con codice Ateco 56.3, fatto salvo la consegna a domicilio, così come individuati nell'articolo 37 comma 2 del D.P.C.M.;

per i giorni 27 e 28 marzo 2021 la cessazione, dalle ore 16.00 dell'attività di asporto dei centri culturali, sociali e ricreativi che effettuano attività di ristorazione e somministrazione, esclusivamente a favore dei rispettivi associati, così come individuati nell'ordinanza della Regione Liguria n. 12/2021;

che siano, altresì, rigorosamente osservate le disposizioni in tema di contenimento del contagio da Covid-19, in particolare sulle aree pubbliche le norme sul distanziamento sociale e sull'uso delle mascherine laddove non sia possibile mantenere il distanziamento;

MANDA

- al Corpo della Polizia Locale di Savona per l'immediato inserimento della parte dispositiva nei pannelli infocity e per la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché per la divulgazione a mezzo stampa e radio locali nonché attraverso il servizio di messaggistica denominato Telegram attuato da questa amministrazione;
- la notifica via mail della presente a: Regione Liguria; Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo -; Questura di Savona; Comando Provinciale dei Carabinieri; Comando Provinciale della Guardia di Finanza; Sezione Polizia Stradale di Savona; Comando Provinciale Vigili del Fuoco; ASL II – Dipartimento Igiene e Prevenzione; Dirigenti Settori Comunali; ATA S.p.A;
- la pubblicazione del presente Atto all'Albo pretorio on line.

AVVERTE

- che il presente provvedimento potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro il termine di 60 giorni dalla data della sua notificazione; in alternativa con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni sempre decorrenti dalla notifica dell'atto stesso o dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che dalla violazione della presente ordinanza, ai sensi dell'articolo 4 del D.L. n. 19/2020, convertito in legge con modificazioni n. 35 del 2020 e del D.L. n. 33/2020, conseguirà l'applicazione della sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00, fatta salva la ricorrenza di ulteriori circostanze così come previste dalle medesime disposizioni testé richiamate.

Savona, 26/03/2021

IL SINDACO
Avvocato
CAPRIOGLIO ILARIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

Provvedimento num. 13 sottoscritto digitalmente da CAPRIOGLIO ILARIA il 26/03/2021 ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.